

## Accordo

### tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Belarus relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

Concluso il 18 dicembre 2000

Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 giugno 2001

(Stato 28 novembre 2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica di Belarus,*

qui di seguito detti «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1** Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso questo territorio, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente.

#### **Art. 2** Definizioni

1. Per «trasportatore» s'intende una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repubblica di Belarus, ha il diritto di effettuare trasporti su strada di persone o merci, conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
2. Per «veicolo» s'intende un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di:
  - a) oltre nove viaggiatori seduti, conducente compreso;
  - b) merci.
3. Per «autorizzazione» s'intende ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

RU 2003 2649

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

**Art. 3** Trasporti di persone

1. I trasporti occasionali di persone sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione se adempiono le seguenti condizioni:

- a) il trasporto degli stessi gruppi di persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d'immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
- b) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato d'immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell'altra Parte contraente, sempreché il veicolo lasci vuoto il territorio di questo Stato; o
- c) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell'altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d'immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all'andata e che i viaggiatori:
  - siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o
  - siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati in un altro Paese, o
  - siano stati invitati a recarsi nell'altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell'invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
- d) i viaggi in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

2. I trasporti di persone sono esenti dall'obbligo di autorizzazione se adempiono le condizioni seguenti:

- i servizi navetta con alloggio in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente o a destinazione di quest'ultimo; nonché
- i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i servizi navetta.

3. I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.

4. I trasporti diversi da quelli nominati ai numeri 1 e 2 sono sottoposti all'obbligo dell'autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

**Art. 4<sup>2</sup>**            Trasporti di merci

1. Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell'altra Parte contraente, per trasportare merci:

- a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell'altra Parte contraente; o
- b) dal territorio dell'altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell'altra Parte contraente; o
- c) in transito attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

2. Nel caso di trasporti effettuati per mezzo di veicoli accoppiati composti da elementi di nazionalità diverse, le disposizioni dell'accordo sono applicabili all'insieme dei veicoli solo se il veicolo trattore è immatricolato nello Stato di una delle Parti contraenti.

**Art. 5**            Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che vanno applicati in modo non discriminante.

**Art. 6**            Divieto di cabotaggio

I trasporti in cabotaggio di persone e merci non sono autorizzati. La Commissione mista di cui all'articolo 10 può introdurre deroghe in merito.

**Art. 7**            Infrazioni

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

2. I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell'altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di questo Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato d'immatricolazione del veicolo:

- a) avvertimento;
- b) revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l'infrazione è stata commessa.

3. L'autorità competente che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità competenti dell'altra Parte contraente.

<sup>2</sup> Nuovo testo giusto l'art. 1 dell'Acc. del 26 feb. 2014, in vigore mediante scambio di note il 28 nov. 2014 (RU 2014 4705).

4. Sono salve le sanzioni che possono essere applicate, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state commesse.

**Art. 8** Autorità competenti

Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità incaricate dell'applicazione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.

**Art. 9** Modalità d'applicazione

Le Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo<sup>3</sup> che è parte integrante del presente Accordo.

**Art. 10** Commissione mista

1. Una Commissione mista composta dai rappresentanti delle autorità competenti è istituita per trattare questioni derivanti dall'applicazione del presente Accordo.

2. Questa Commissione è competente anche per modificare o completare il Protocollo di cui all'articolo 9. Le decisioni della Commissione mista entrano in vigore dopo comunicazione reciproca, per via diplomatica, dell'adempimento delle procedure nazionali.

3. Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono domandare la convocazione della Commissione mista, la quale si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

**Art. 11** Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale<sup>4</sup>.

**Art. 12** Entrata in vigore e durata di validità

1. Ogni Parte contraente notifica all'altra, per via diplomatica, che sono compiute tutte le procedure necessarie secondo la legislazione per mettere in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

2. L'Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

*In fede di che*, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

<sup>3</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>4</sup> RS 0.631.112.514

Fatto a Berna il 18 dicembre 2000 in due originali, in lingua francese e bielorusso, i due testi facenti parimenti fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Max Friedli

Per il  
Governo della Repubblica di Belarus:  
Aleksandr V. Loukachov

